

NE CONSEGUE CHE

- Chi è coinvolto (*gestore del rimessaggio e singolo camperista*) per essere risarcito cerca di scaricare sugli altri la responsabilità.
- Chi è chiamato a risarcire attiva un contenzioso lungo anni per evitare di pagare.
- In caso di contenzioso occorre pagare i legali, i consulenti tecnici di parte, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, senza avere la certezza di recuperare integralmente queste somme o, peggio, col rischio di una sentenza che dopo anni può portare amare sorprese.

ASSICURAZIONE

Consulteremo nei prossimi giorni le compagnie assicurative perché non abbiamo notizia di risarcimenti per scioglimento della cellula a causa del calore provocato da un incendio.

RISARCIMENTO

È da valutare la responsabilità del gestore del rimessaggio perché qualsiasi perito chiederà:

- Il gestore è una società o un club/associazione? Il capitale versato e/o il capitale sociale è tale da far fronte a ogni risarcimento?
- Il rimessaggio è stato costruito con un progetto antincendio mirato al parcheggio di autocaravan? Nel caso positivo, sono state rispettate le prescrizioni?
- È stata rispettata la normativa sul massimo di capienza di cui alla concessione?
- Tra le autocaravan parcheggiate, quali erano le distanze da rispettare?
- Quali e quanti sono i mezzi antincendio all'interno del rimessaggio?
- A ogni ingresso di autoveicoli è fornita copia dell'ubicazione dei mezzi antincendio dislocati nell'area?
- Sono state indicate le vie di fuga come previsto dalla Legge?
- Quale tipo di contratto di rimessaggio è in vigore con i danneggiati?
- Tutte le autocaravan parcheggiate hanno titolo per poter essere parcheggiate?
- Tutte le autocaravan parcheggiate sono assicurate? Quale tipo di coperture assicurative hanno?
- Quale tipo di assicurazione ha il gestore?

INGRATO COMPITO

Ai danneggiati anche l'onere di appurare se il gestore, assicurato o meno, ha una situazione economica in grado di far fronte a tutti i risarcimenti.

SUGGERIMENTI dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

1. Gli allestitori e rivenditori:

- è opportuno vendano le autocaravan dotandole di staccabatteria automatico (*teleruttore generale*) che può servire anche da ulteriore antifurto,
- è indispensabile che quando installano degli

accessori che necessitano di alimentazione elettrica, l'energia sia presa a valle dello staccabatterie e non a monte.

2. Il camperista che lascia l'autocaravan in un rimessaggio:

- deve attivare gli staccabatteria automatici,
- proceda a staccare i morsetti alle batterie qualora l'autocaravan non sia dotata di staccabatteria automatici,
- non deve sospendere le coperture assicurative perché per la Legge 990 sulla RCA, laddove un autoveicolo si trovi anche in un'area privata ma aperta al pubblico (vedasi rimessaggio, campeggio ecc...), è obbligato alla copertura assicurativa e, inoltre, è soggetto alle relative sanzioni amministrative e alla refusione degli eventuali danni a terzi, in pratica di tasca propria.

3. Il gestore del rimessaggio è opportuno che:

- stipuli il contratto di rimessaggio con il camperista,
- rilasci regolare ricevuta di pagamento per ogni versamento da parte del camperista,
- chieda per l'area di parcheggio l'intervento di un professionista iscritto nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno, per il rilascio della Relazione tecnica per l'antincendio, adottandone le misure in essa prescritte. In particolare non aggiunga successivamente un sistema di riscaldamento/refrigerazione mediante termoconvettori che soffiino aria calda o fredda perché tale sistema, in caso di incendio, potrebbe accentuare lo sviluppo e diffusione delle fiamme e/o del calore,
- provveda a dotare l'area di video sorveglianza e di idonei mezzi antincendio,
- in assenza del proprietario dell'autocaravan, non autorizzi l'allacciamento alla rete per la carica delle batterie,
- obblighi il camperista ad avere la copertura assicurativa "ricorso vicini" proporzionata ai potenziali danni che può causare per tipologia di ambiente in caso di incendio presentando annualmente al gestore il rinnovo della polizza nell'interesse della collettività e di conseguenza a garanzia propria per coprirsi da eventuali dovute rivalse.
- obblighi il camperista per contratto a non sospendere la copertura assicurativa,
- stipuli un contratto assicurativo idoneo a coprire eventuali danni da incendio e/o da atti di vandalismo, spiegando al camperista il valore di dette polizze visto che la copertura incendio non copre i danni da incendi dolosi.

È opportuno ricordare che le stesse problematiche e soluzioni di cui sopra valgono anche per i garage di auto e moto siano essi privati o anche privati aperti al pubblico, come anche negli spazi condominiali.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, investita da una segnalazione, attiva un gruppo di lavoro che analizza tecnicamente, individua le soluzioni e le diffonde. Infatti, il nostro compito è